

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 6

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 al 14 ottobre 1992)

### INDICE

BOFFARDI, LOPEZ: sul provvedimento di accorpamento della scuola media «Fratelli Cervi» di Ceriale (Savona) con la scuola di Alassio (4-00313) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	Pag. 87	del 1998 (4-00387) (risp. AZZARÀ, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	Pag. 92
BOSO: sulla costituzione, da parte dell'amministrazione comunale di Transacqua (Trento), del parco «Panaveggio-Pale di San Martino» (4-00692) (risp. COSTA, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali</i> )	88	GIANOTTI: sul rapporto di lavoro delle società di servizi, con particolare riferimento al settore informatico (4-00006) (risp. CRISTOFORI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	93
CARLOTTO: sul disservizio ferroviario nel comune di Centallo (Cuneo) (4-00518) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i> )	89	sul restauro della chiesa di San Vittore a Vercelli (4-00161) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i> )	94
CHERCHI, PINNA: sulla nomina a presidente dell'Ente lirico di Cagliari del dottor Giorgio Oppi, assessore in carica alla sanità della regione autonoma della Sardegna (4-00615) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	90	GRAZIANI: sulla soppressione della fermata a Viareggio (Lucca) di quattro treni <i>intercity</i> (4-00270) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i> )	95
COVELLO: sulla soppressione del treno 502/515 «Pendolino» nella tratta Salerno-Reggio Calabria (4-00220) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i> )	91	LOPEZ ed altri: sullo sciopero promosso il 16 luglio 1992 da alcuni lavoratori della Aeroporti di Roma spa (4-00720) (risp. CRISTOFORI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	96
DANIELI: sull'opportunità di scegliere la città di Toronto come sede per l'Expo mondiale		MANFROI: sull'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 337 del 1991 a favore dei connazionali trattenuti in Iraq e Kuwait (4-00362) (risp. GIACOVAZZO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	97
		MIGONE: sulla necessità di sospendere ogni atto amministrativo relativo al concorso per il conferimento di quindici posti di ispettore	

14 OTTOBRE 1992

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 6

tecnico periferico per il contingente della scuola elementare (4-00554) (risp. JERVOLINO-RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	Pag. 98	Silvia Pastore, operatrice telefonica presso la predetta società (4-00073) (risp. CRISTOFORI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	Pag. 102
PERCIVALLE: sull'esercizio abusivo dell'attività di autotrasportatore (4-00503) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i> )	99	PROCACCI, ROCCHI: sull'esenzione tariffaria concessa dalle Ferrovie dello Stato ai cacciatori (4-00258) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i> )	105
PERIN ed altri: sulla nomina a revisore dei conti e ad amministratore per la scuola professionale «Lepido Rocco» del comune di Motta di Livenza (Treviso) di due persone residenti a Napoli e a Caserta (4-00328) (risp. CRISTOFORI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	99	ROGNONI, BETTONI BRANDANI: sulla «mobilità sanitaria» (4-00799) (risp. AZZOLINI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> )	106
PINNA, CHERCHI: sulla concessione in appalto della conduzione e della manutenzione delle apparecchiature per l'erogazione di energia elettrica alla nave-appoggio «Orion» (4-00414) (risp. CRISTOFORI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	100	ROVEDA: sulla mancata certificazione del bilancio da parte dell'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) (4-00502) (risp. VITALONE, <i>ministro del commercio con l'estero</i> )	107
PREIONI: sull'eventuale soppressione del servizio di deposito ferroviario di Bussoleno (Torino) (4-00398) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i> )	101	SPERONI: sull'effettuazione delle visite mediche per l'accertamento dell'idoneità psicofisica relativa a licenze ed attestati aeronautici (4-00051) (risp. AZZOLINI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> )	108
PROCACCI: sul licenziamento intimato dalla società Italcable nei confronti della signora		sull'inadeguatezza della sede del posto di polizia ferroviaria presso la stazione di Gallarate (Varese) (4-00346) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i> )	110

**BOFFARDI, LOPEZ.** - *Al Ministro della pubblica istruzione.* -

Premesso:

che il piano di razionalizzazione delle scuole medie statali per l'anno scolastico 1992-93 prevede la privazione dell'autonomia della scuola media «Fratelli Cervi» di Ceriale (Savona) e il conseguente accorpamento con quella di Alassio;

che tale provvedimento determina un notevole disagio, essendo la scuola di Alassio a oltre dieci chilometri di distanza da quella di Ceriale, ed è in contrasto con quanto disposto dall'amministrazione comunale di Ceriale per l'adeguamento del polo scolastico, per il quale, tra l'altro, detta amministrazione ha ottenuto un finanziamento di 482 milioni dalla Cassa depositi e prestiti;

che sia la stessa amministrazione comunale di Ceriale sia la popolazione e le forze sociali e politiche locali si sono espresse contro tale provvedimento;

che il consiglio di istituto della scuola in oggetto, in data 20 maggio 1992, oltre al consiglio scolastico distrettuale ed al consiglio scolastico provinciale, ha bocciato tale provvedimento;

che gli organismi collegiali della stessa scuola media statale di Alassio hanno più volte convenuto sulla inopportunità di tale provvedimento argomentando ampiamente tale presa di posizione,

gli interroganti chiedono di sapere le ragioni per cui, malgrado le prese di posizione sopracitate, il provveditorato agli studi di Savona ha inoltrato una richiesta di accorpamento come quella di cui sopra e cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per soddisfare le istanze argomentate sopra richiamate tendenti ad annullare il provvedimento citato.

(4-00313)

(16 giugno 1992)

**RISPOSTA.** - In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che, in sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1992-93, questa amministrazione ha proceduto alla trasformazione in sezione staccata della scuola media "Fratelli Cervi" di Savona ed alla sua aggregazione alla scuola media di Alassio, in quanto detta scuola funzionava con un numero di classi (9) inferiore ai parametri minimi, previsti dalle vigenti disposizioni per il funzionamento autonomo di tale tipo di scuole.

Si ritiene opportuno precisare che detto provvedimento non arreca alcun pregiudizio all'assolvimento dell'obbligo scolastico, in quanto gli allievi continueranno a frequentare nella medesima sede e con i medesimi docenti.

Quanto alla richiesta formulata dagli onorevoli interroganti nell'ultimo capoverso dell'atto parlamentare in parola, si osserva che non risulta possibile sospendere l'esecuzione del provvedimento adottato,

anche in relazione alle disposizioni restrittive, in materia di finanza pubblica, impartite dal Ministero del tesoro.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(6 ottobre 1992)

BOSO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la precedente amministrazione comunale di Transacqua (Trento) aveva fatto a suo tempo richiesta di allargare i confini attuali del parco «Paneveggio - Pale di San Martino» sul catasto comunale di Transacqua, al fine di accedere ad un contributo annuo di lire 160 milioni da parte della provincia autonoma di Trento;

che il territorio per la maggior parte (55 per cento) è di proprietà privata;

che non sono state fatte ripartizioni in proporzione alla superficie e i privati non hanno mai accettato tale imposizione all'assoggettazione delle aree private nel parco,

l'interrogante chiede di conoscere:

se l'amministrazione comunale di Transacqua sia nella legalità quando impone l'annessione dei terreni privati al parco, contro il parere dei proprietari;

se sia legale che l'amministrazione lucri su proprietà private senza alcuna ripartizione in proporzione alla superficie;

le ragioni dettagliate che abbiano indotto l'amministrazione comunale alla costituzione di tale parco;

perchè non si sia democraticamente dibattuta una questione di tale importanza.

(4-00692)

(23 luglio 1992)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri all'interrogazione indicata in oggetto.

Dalle informazioni assunte dall'amministrazione provinciale di Trento si è appreso che l'attuale delimitazione del parco naturale provinciale "Paneveggio-Pale di San Martino", unitamente a quella del parco "Adamello-Brenta", discende dal Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, cui fa puntuale riferimento la successiva legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, che ne definisce l'ordinamento.

Nessuna modifica – anche in aumento – può dunque essere apportata al territorio dei due parchi naturali, senza passare attraverso una revisione – con legge – del Piano urbanistico provinciale in vigore.

La richiesta di ampliamento territoriale del parco naturale "Paneveggio-Pale di San Martino" sul catasto comunale di Transacqua, che l'interrogante attribuisce alla stessa amministrazione comunale, deriva da una ipotesi progettuale dell'ufficio tecnico del comprensorio del Primiero che, in sede di adeguamento del Piano urbanistico comprensoriale al Piano urbanistico provinciale del 1987, proponeva di desti-

nare al parco un più vasto territorio (che oltre a Transacqua avrebbe interessato quote territoriali di Tonadico, Sagron Mis, Mezzano ed Imer) intercluso tra il parco naturale "Paneveggio-Pale di San Martino" ed il parco nazionale delle Dolomiti bellunesi. La proposta veniva successivamente ridimensionata, da parte dello stesso comprensorio, limitandola ad un settore esteso ai soli catasti di Tonadico, Transacqua e Sagron Mis limitrofi al confine meridionale del parco "Paneveggio-Pale di San Martino". Tale area della superficie complessiva di 678 ettari, di cui 150 ettari circa nel comprensorio comunale di Transacqua, è individuata nel Piano comprensoriale già adottato (e non ancora approvato dalla provincia) e proposta come area meritevole di essere annessa al parco naturale esistente.

Per quanto riguarda il contributo provinciale di 160 milioni lo stesso corrisponde ad un calcolo puramente teorico effettuato dalla stessa amministrazione comunale di Transacqua sui vantaggi che sarebbero derivati al comune da una ipotetica immediata estensione al suo territorio dei benefici concessi ai comuni del parco come individuati a termini di legge, tenuto conto degli impegni finanziari già in carico al comune per alcune opere pubbliche da questo appaltate.

*Il Ministro senza portafoglio  
per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*  
COSTA

(10 ottobre 1992)

CARLOTTO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che la popolazione del comune di Centallo (Cuneo) da tempo è in giustificata agitazione e, tramite interventi del sindaco ad ogni livello ed ampi servizi giornalistici, ha messo in evidenza il deplorabile disservizio ferroviario che si verifica in quel comune con orari inadatti per i fruitori (in gran parte studenti e pendolari) nonchè per la chiusura della sala d'aspetto della stazione (aperta solo poche ore), costringendo a disagi i viaggiatori;

che tale disservizio, nonostante le già ripetute proteste, prelude sicuramente ad ulteriori penalizzazioni di quella importante stazione e tutto ciò con la pretestuosa motivazione della necessità di ridurre le spese di esercizio;

che il servizio ferroviario ha una valenza sociale che supera, ovviamente, i criteri di economicità della gestione e merita - semmai - un idoneo potenziamento che risponda alle esigenze della popolazione che gravita su detta stazione,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti e interventi si intenda adottare con urgenza per porre rimedio a quanto sopra citato secondo i puntuali suggerimenti specifici avanzati dal sindaco di quella città all'ente Ferrovie dello Stato - direzione di Torino.

(4-00518)

(8 luglio 1992)

**RISPOSTA.** - L'ente Ferrovie dello Stato fa sapere che l'orario estivo 1991 prevedeva 38 treni con fermata a Centallo (Cuneo), mentre l'orario attualmente in vigore ne prevede 44. Viene precisato, inoltre, che i treni che non vi effettuano fermata sono rivolti ad una clientela non pendolare ed hanno caratteristiche di treni festivi con circolazione intercompartimentale.

L'ente fa rilevare di aver tenuto nella dovuta attenzione le esigenze del locale bacino di utenza anche in considerazione del concreto gradimento della clientela come risulta dai seguenti dati relativi all'andamento della frequentazione:

*maggio 1991:* 894 biglietti venduti

*maggio 1992:* 1797 biglietti venduti.

Per quanto riguarda il ridotto presenziamento della stazione, legato a problemi di gestione economica dell'impianto, l'ente fa presente che è in corso la ricerca, nell'ambito del comune di Centallo, di un punto di vendita a terra dei biglietti ferroviari.

Viene assicurato, comunque, che ogni suggerimento, sia proveniente dall'amministrazione comunale che dai singoli viaggiatori, sarà attentamente valutato per eventuali variazioni da introdursi con l'entrata in vigore del prossimo orario invernale 1992-1993.

*Il Ministro dei trasporti*  
TESINI

(8 ottobre 1992)

---

**CHERCHI, PINNA.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* -  
Premesso:

che il Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*, Riccardo Misasi, successivamente alle dimissioni del Governo Andreotti, ha nominato presidente dell'Ente lirico di Cagliari il dottor Giorgio Oppi, assessore in carica alla sanità della regione autonoma della Sardegna;

che tale nomina è palesemente viziata per insussistenza dei requisiti professionali, per incompatibilità con la carica di assessore regionale e per assenza dei presupposti di particolare urgenza, richiesti dalle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri per disciplinare l'attività del Governo, successivamente alla formalizzazione delle dimissioni,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si reputi indispensabile procedere alla revoca della nomina.

(4-00615)

(21 luglio 1992)

**RISPOSTA.** - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata con la quale si contesta la nomina del dottor Giorgio Oppi a presidente del consiglio di amministrazione del conservatorio musicale di Cagliari, a suo tempo disposta con decreto del ministro Misasi.

Al riguardo si fa presente che la questione è da ritenere al momento superata, tenuto conto che con lettera del 18 giugno 1992 il succitato dottor Oppi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, come sopra conferitogli.

A seguito di tali dimissioni, accolte in data 22 giugno 1992, lo stesso ministro Misasi, con decreto in pari data, ha nominato presidente del consiglio di amministrazione del suindicato conservatorio il dottor Adolfo Falqui.

In proposito, si ritiene di dovere osservare che la nomina in questione è stata disposta in applicazione dell'articolo 2 della legge n. 262 del 2 marzo 1963, che rimette tale adempimento alla esclusiva ed autonoma valutazione del Ministro della pubblica istruzione.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(6 ottobre 1992)

COVELLO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che il nuovo orario ferroviario, predisposto per il periodo estivo, che dovrà andare in vigore dal 31 maggio 1992, prevede la soppressione del treno 502/515 denominato «Pendolino», nella tratta Salerno-Reggio Calabria;

che la suddetta soppressione, motivata con la presunta insufficienza dell'utenza (che in realtà non può essere ritenuta ipotizzabile), penalizza evidentemente le popolazioni calabresi e danneggia il turismo verso le regioni del Sud;

che essa determina, in particolare, per il collegamento Cosenza-Paola-Roma, un vuoto di orario di circa cinque ore, in quanto dopo il treno diretto 2336 delle ore 4,53 il primo treno in partenza da Cosenza per Roma è l'*intercity* 562 delle ore 9,10,

si chiede di sapere se il Ministro dei trasporti non ritenga opportuno un immediato intervento volto ad eliminare tale grave inconveniente che danneggia gli interessi dell'utenza calabrese, sollecitando (o disponendo) quanto meno l'anticipazione della suddetta partenza dell'*intercity* 562 dall'attuale orario delle 9,10 a quello delle 7,00, atteso che ciò consentirebbe, a chi parte da Cosenza, o poco dopo da Paola, di raggiungere la capitale per le ore 12,00 circa e cioè in ora antimeridiana utile per provvedere alle proprie incombenze.

(4-00220)

(29 maggio 1992)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato fa sapere che la soppressione della circolazione del materiale ETR 450 "Pendolino" sulla relazione *intercity* 502/515 "B. Telesio" fra Reggio Calabria e Roma Termini, con la conseguente limitazione della relazione al percorso Salerno-Roma e viceversa, è dovuta alla temporanea indisponibilità del citato materiale a seguito di un incidente occorso nella stazione di Reggio Calabria e non costituisce una modifica dell'offerta da/per la regione Calabria.

La pura e semplice sostituzione del materiale incidentato con altro dello stesso tipo non risulta possibile, stante la mancanza di scorte sufficienti, mentre l'utilizzo di altro materiale di pari qualità ma di velocità di punta inferiore non garantisce il rispetto degli orari.

L'ente assicura che, non appena il materiale sarà di nuovo reso disponibile, la relazione sarà ripristinata; nel frattempo, con l'inizio dell'orario invernale 1992-1993, per meglio servire la clientela calabrese, l'offerta prevede la modifica del collegamento *intercity* Cosenza-Roma con partenza alle ore 6,25 da Cosenza e con arrivo a Roma-Termini alle ore 11,50 sulla traccia del treno IC 502 "B. Telesio", un collegamento *intercity* Salerno-Roma con partenza originaria da Salerno alle ore 11,52 e con arrivo a Roma-Termini alle ore 14,45 sulla traccia del treno IC 562 "Sila" ed, infine, il collegamento Reggio Calabria-Roma con treno IC 560 "Aspromonte", il cui orario rimarrà invariato.

Le Ferrovie dello Stato inoltre fanno presente che con l'entrata in vigore dell'orario 1993-1994 è allo studio, per il treno da effettuare con materiale ETR 450, un nuovo orario di partenza da Reggio Calabria (ritardato) per meglio favorire il collegamento tra il capoluogo calabrese e la capitale e permettere anche possibili coincidenze per la clientela proveniente dalla Sicilia.

Il Ministro dei trasporti  
TESINI

(8 ottobre 1992)

DANIELI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che nelle competenti sedi internazionali dovrà essere decisa nei prossimi mesi la sede per l'Expo mondiale del 1998;

che tra il 1988 ed il 2000 la distribuzione per continente è avvenuta secondo questa proporzione: Australia 1, Asia 2, Europa 5, Nord America 0;

che secondo un criterio di proporzionalità ed equità l'Expo 1998 dovrà essere assegnata al Nord America;

che nella città canadese di Toronto vivono ben 500.000 italiani; considerato che l'Italia ha un grosso debito nei confronti di questi suoi figli costretti ad emigrare e che sono per di più privati ingiustamente del diritto di voto,

l'interrogante chiede di sapere se e quali passi il Ministro degli affari esteri intenda compiere presso le opportune sedi internazionali al fine di fare in modo che l'Expo 1998 si svolga nella città di Toronto.

(4-00387)

(30 giugno 1992)

RISPOSTA. - Nel corso della riunione dell'Assemblea generale del Bureau international des expositions (BIE), tenutasi a Parigi il 23 giugno 1992, è stata scelta Lisbona quale sede dell'Expo mondiale del 1998.

L'Italia - al pari degli altri paesi della Comunità europea - ha sostenuto la candidatura di Lisbona per ragioni di solidarietà comunitaria, uniformandosi all'intesa raggiunta in tal senso dai Dodici.

Va ricordato inoltre che negli ultimi 25 anni il Canada ha ospitato due volte l'esposizione: una universale nel 1967 a Montreal e l'altra internazionale nel 1986 a Vancouver.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
AZZARA

(5 ottobre 1992)

---

GIANOTTI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere quale si ritenga debba essere il rapporto di lavoro delle società di servizi, in particolare del settore informatico, con i loro dipendenti, tenuto conto che la prestazione dei servizi può avvenire in taluni casi nella sede delle società titolari ed in altri presso le società utilizzatrici.

Tale questione si pone, in generale, per la crescente diffusione delle attività di servizio informatico. In particolare, la questione è sollevata dall'Ispettorato del lavoro di Torino, il quale sembra contestare ad alcune società di servizi informatici il fatto che la prestazione di loro dipendenti avviene presso società terze, individuando in ciò una violazione della legge n. 1369 del 1960, regolante l'intermediazione e l'interposizione del personale (legge varata, a suo tempo, contro il fenomeno del «caporalato» in agricoltura).

Si chiede al Ministro in indirizzo di conoscere i motivi in base ai quali l'Ispettorato del lavoro di Torino consideri infrazione della legge succitata un pratica che è stata riconosciuta legittima da sentenze della Corte di cassazione.

Si chiede, infine, di sapere se non si intenda inviare ulteriori istruzioni applicative agli uffici provinciali.

(4-00006)

(30 aprile 1992)

RISPOSTA. - L'ispettorato provinciale del lavoro di Torino ha fatto presente di non ritenere che le attività svolte dalle aziende informatiche siano, in linea di principio e per posizione pregiudiziale, illecite per il semplice fatto che «la prestazione dei loro dipendenti avvenga presso società terze». Ovviamente l'ufficio si riserva di esaminare di volta in volta e caso per caso le singole situazioni di fatto per verificarne la conformità alle disposizioni contenute nella legge n. 1369 del 1960 che vieta l'appalto di semplici prestazioni di manodopera.

L'ispettorato ha specificato di avere in corso accertamenti presso aziende operanti nello specifico settore, riferendo però che, allo stato attuale, nei confronti delle ditte interessate non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio per violazione della legge citata.

Una volta completati gli accertamenti, gli elementi raccolti saranno valutati con la necessaria attenta considerazione di ogni singola concreta fattispecie rilevata.

Si ritiene che le indicazioni di metodo fornite dall'ispettorato provinciale del lavoro di Torino siano del tutto appropriate. Esse infatti

sono pienamente coerenti con i criteri generali che devono ispirare la vigilanza in materia, così come specificati dalla competente Direzione generale di questo Dicastero a cui pure è stato sottoposto il quesito contenuto nell'interrogazione.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
CRISTOFORI

(13 ottobre 1992)

---

GIANOTTI. - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* - Premesso:

che l'antica chiesa di San Vittore in Vercelli è stata acquisita in comodato dall'Archivio di Stato di Vercelli per essere trasformata in *auditorium* e deposito degli archivi e che, mediante i contributi del Ministero dei lavori pubblici, furono eseguiti due lotti di lavori (restauro del tetto, del tiburio, intonaco degli esterni e della facciata) con una spesa di alcune centinaia di milioni, ma che circa tre anni fa, per la mancanza di fondi, l'attività di restauro venne bloccata con il pericolo che, in mancanza del completamento del recupero, la chiesa possa essere demolita;

che l'antica chiesa di San Vittore, monumento cittadino, presenta una facciata barocca e uno splendido tiburio tardo-rinascimentale (inizio Seicento), affreschi del XIV secolo e (scoperta più recente) una struttura paleocristiana con tombe del V secolo, venute alla luce grazie agli scavi curati dalla sovrintendenza archeologica del Piemonte,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo - stante l'interesse artistico e storico della chiesa di San Vittore nonché la prevista destinazione ed uso a fini culturali di valore nazionale - di concerto tra loro, non ritengano di provvedere con urgenza affinché attraverso gli opportuni interventi finanziari i lavori di recupero possano essere completati.

(4-00161)

(22 maggio 1992)

RISPOSTA. - L'ex chiesa di San Vittore è stata oggetto di alcuni interventi iniziati dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino alla fine degli anni '70 e poi proseguiti da parte del provveditorato alle opere pubbliche che ha terminato il restauro della parte esterna.

Rimane da completare il restauro della parte interna che la predetta soprintendenza non ha ancora predisposto sia per l'esiguità dei fondi a disposizione sia per non interferire con il cantiere già avviato dal provveditorato.

Questo Ministero prevede di inserire i predetti lavori di restauro dell'immobile in questione nella programmazione ordinaria dell'anno 1993 compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali*  
RONCHEY

(9 ottobre 1992)

GRAZIANI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per sapere quali ragioni abbiano consigliato l'ente Ferrovie dello Stato di non ripetere, come avveniva negli scorsi anni, la fermata a Viareggio di quattro *intercity* in più rispetto all'orario invernale; provvedimento, quello delle Ferrovie dello Stato, che punisce assurdamente una località come la Versilia che (è noto a tutti, ma pare sia sfuggito ai compilatori dell'orario ferroviario), durante il periodo estivo, è uno dei massimi punti di riferimento del turismo nazionale.

(4-00270)

(11 giugno 1992)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato ha comunicato che l'orario ferroviario in vigore nel periodo estivo 1991 prevedeva a Viareggio le seguenti fermate di treni *intercity*:

senso Nord-Sud

IC 601 «Carducci»	La Spezia-Roma	(partenza ore 5,56)
IC 607 «Carignano»	Torino-Salerno	(partenza ore 11,47)
IC 609 «Capodimonte»	Torino-Napoli	(partenza ore 16,46)
IC 615 «Tirreno»	Torino-Roma	(partenza ore 19,49)
IC 617 «Donatello»	Torino-Firenze	(partenza ore 22,02)

senso Sud-Nord

IC 600 «Donatello»	Firenze-Torino	(arrivo ore 7,56)
IC 602 «Tirreno»	Roma-Torino	(arrivo ore 10,18)
IC 606 «Carignano»	Salerno-Torino	(arrivo ore 12,23)
IC 610 «Capodimonte»	Napoli-Torino	(arrivo ore 19,58)
IC 616 «Carducci»	Roma-La Spezia	(arrivo ore 23,14)

L'orario estivo in vigore dal 31 maggio 1992 prevede altresì le seguenti fermate di treni *intercity* a Viareggio:

senso Nord-Sud

IC 601 «Carducci»	La Spezia-Roma	(partenza ore 5,56)
IC 607 «Carignano»	Torino-Salerno	(partenza ore 11,57)
IC 609 «Capodimonte»	Torino-Napoli	(partenza ore 13,38)
IC 615 «Tirreno»	Torino-Roma	(partenza ore 19,44)
IC 617 «Donatello»	Torino-Firenze	(partenza ore 22,02)

senso Sud-Nord

IC 600 «Donatello»	Firenze-Torino	(arrivo ore 7,56)
IC 602 «Tirreno»	Roma-Torino	(arrivo ore 10,27)
IC 606 «Carignano»	Salerno-Torino	(arrivo ore 12,16)
IC 610 «Capodimonte»	Napoli-Torino	(arrivo ore 20,00)
IC 616 «Carducci»	Roma-La Spezia	(arrivo ore 23,20)

L'ente Ferrovie dello Stato fa rilevare che da quanto sopra esposto nulla è mutato nel numero delle fermate tranne alcune modifiche d'orario, dovute alla revisione dell'offerta della direttrice ed al cambiamento del numero identificativo del treno.

Comunque, sulla linea in questione, dal 31 maggio 1992, sono stati istituiti i seguenti nuovi treni *intercity*:

IC 607 ed IC 608 «Guerrazzi» fra Torino e Livorno  
IC 610 «Massimo D'Azeglio» da Roma a Torino  
IC 611 «Massimo D'Azeglio» da Genova a Roma

per potenziare i collegamenti veloci tra i grandi centri urbani della direttrice (Roma, Pisa, Genova, Torino, eccetera) e nel contempo servire anche altre località intermedie, finora non servite adeguatamente, come Viareggio, quali ad esempio Rapallo, Santa Margherita e Camogli.

*Il Ministro dei trasporti*  
TESINI

(8 ottobre 1992)

---

LOPEZ, LIBERTINI, DIONISI, CONDARCURI, MERIGGI, FAGNI, SARTORI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il 13 giugno 1992 è stato sottoscritto dalle parti il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende aeroportuali;

che il 16 luglio 1992 alcuni lavoratori della Aeroporti di Roma spa hanno inteso contestare con un'azione di sciopero i contenuti dell'accordo;

che la direzione della Aeroporti di Roma spa ha preso spunto da tale contestazione per negare l'applicazione dell'accordo a coloro che hanno aderito allo sciopero del 16 luglio 1992,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per indurre la Aeroporti di Roma spa al rispetto del dettato costituzionale, con particolare riferimento all'ultimo comma dell'articolo 39, che prevede, per i contratti collettivi di lavoro, «efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce».

(4-00720)

(29 luglio 1992)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione in oggetto l'ufficio provinciale del lavoro di Roma ha comunicato quanto segue.

In data 13 giugno 1992 dalle federazioni di categoria CGIL-CISL-UIL veniva firmato in sede di Intersind il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende a partecipazione statale di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.

Il sindacato autonomo Sanga dissentiva dall'accordo sottoscritto dalla triplice ed in data 30 giugno 1992 proclamava uno sciopero di 24

ore da effettuarsi nella giornata del 10 luglio 1992, sciopero che in data 3 luglio 1992 veniva revocato e programmato per il giorno 16 luglio 1992. A questa nuova proclamazione alla sigla Sanga si aggiungeva anche quella del Coordinamento aeroporti di Roma.

In merito a quanto esposto l'azienda interpretava detto comportamento dei lavoratori scioperanti come volontà di non aderire alle intese raggiunte in data 13 giugno 1992 e quindi non applicava per i lavoratori dissenzienti i contenuti del contratto stesso.

Allo stato attuale, peraltro, l'azienda sta provvedendo alla applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro firmato il 13 giugno 1992 nei confronti di quanti, fra gli scioperanti, abbiano esplicitamente e formalmente manifestato la volontà di aderire al contratto collettivo nazionale di lavoro stesso.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CRISTOFORI

(13 ottobre 1992)

---

MANFROI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che l'articolo 3, comma 1, della legge 19 ottobre 1991, n. 337, prevede l'erogazione *una tantum* fino a lire 3.670.000 a favore dei connazionali trattenuti in Iraq e Kuwait dopo il 2 agosto 1990;

che a tutt'oggi non risulta che gli aventi diritto abbiano percepito tale somma,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni per cui, a quasi due anni dal verificarsi dell'evento bellico che ha originato il provvedimento legislativo, non si sia dato corso alle erogazioni previste dalla legge citata - che proprio per il loro carattere di soccorso immediato rivestono una particolare urgenza - e quando si ritenga che ciò possa avvenire.

(4-00362)

(30 giugno 1992)

RISPOSTA. - La legge n. 337 del 19 ottobre 1991 recante disposizioni a favore dei connazionali coinvolti nella crisi del Golfo Persico, che è entrata in vigore il 31 dello stesso mese, prevedeva, per divenire operante:

a) l'emanazione di un decreto del Ministro degli affari esteri per la individuazione dei beneficiari delle provvidenze di cui trattasi (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1992);

b) l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica di attuazione della legge stessa, contenente la disciplina delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di contributo da parte dei cittadini trattenuti in Iraq e Kuwait (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 1992).

In base al citato decreto del Presidente della Repubblica gli interessati debbono presentare le relative domande al Ministero degli affari esteri entro il 24 settembre 1992.

Considerati i tempi tecnici necessari all'esame delle domande (previste in circa 450) ed all'emissione dei mandati di pagamento relativi, si ritiene che l'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 337 del 1991 possa avvenire entro il prossimo novembre.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
GIACOVAZZO

(1° ottobre 1992)

---

MIGONE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - In riferimento al concorso per titoli ed esami per il conferimento di quindici posti complessivi di ispettore tecnico periferico per il contingente della scuola elementare bandito con decreto ministeriale 21 giugno 1988 (aumento da quindici a ventiquattro posti con decreto ministeriale 1° dicembre 1988), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1989;

considerato l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio dei ministri in carica di controllare con il massimo rigore la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite dalla pubblica amministrazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario, a fronte delle polemiche di stampa, degli esposti pervenuti al suo stesso Ministero e soprattutto del procedimento che sembra aver avviato la procura della Repubblica di Roma, sospendere immediatamente ogni atto amministrativo relativo al suddetto concorso.

(9 luglio 1992)

(4-00554)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto con la quale si prospetta l'opportunità di sospendere l'espletamento del concorso a posti di ispettore tecnico per la scuola elementare, indetto con decreto ministeriale del 21 giugno 1988, in attesa che sulla relativa procedura - oggetto di polemiche ed esposti - sia fatta la necessaria chiarezza.

Al riguardo, si premette che gli atti del concorso in parola, non ancora giunto a conclusione, sono al momento nell'esclusiva disponibilità della competente commissione esaminatrice, la quale è stata, peraltro, invitata al sollecito espletamento dei restanti adempimenti ed alla conseguente consegna degli atti medesimi, che dovranno essere accompagnati da una dettagliata relazione finale.

Tale relazione sarà debitamente raffrontata con le risultanze dell'apposita indagine ispettiva - recentemente espletata - in sede del controllo di legittimità di competenza del Ministero.

In tale attesa non è possibile sospendere la procedura concorsuale, a meno che una misura del genere non sia richiesta da un ordine dell'autorità giudiziaria, che allo stato attuale non risulta comunque intervenuto.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(6 ottobre 1992)

PERCIVALLE. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che molte persone esercitano l'attività di autotrasportatore senza autorizzazione;

che i sopracitati trasportatori abusivi, non dovendo sottostare ad alcuna forma impositiva, praticano prezzi decisamente inferiori a quelli prescritti dalle tabelle di categoria;

che molti spedizionieri, vedendo nei trasportatori abusivi una possibilità di risparmio, li preferiscono a quelli regolari;

che questa situazione giunge, in periodi di scarsa attività, a rendere disoccupati coloro che operano nell'ambito delle regole;

che gli organi di polizia per mancanza di mezzi e di personale non sono nelle condizioni di impedire il fenomeno;

che si potrebbero costringere e le ditte che spediscono merci e gli spedizionieri ad accertare che l'affidatario del trasporto sia in regola, con, in caso contrario, eventuale confisca della merce e del mezzo di trasporto,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo a fronte di questa situazione;

quali strumenti il Governo intenda adottare al fine di porre termine a comportamenti deprecabili che creano danno agli autotrasportatori.

(4-00503)

(8 luglio 1992)

RISPOSTA. - Le problematiche poste in evidenza sono state oggetto di approfondito esame da parte dell'amministrazione dei trasporti, anche in quanto facenti parte di accordi governativi con le associazioni di categoria sottoscritti a seguito della pregressa vertenza nel settore dell'autotrasporto merci in conto terzi, settore caratterizzato peraltro da una elevata conflittualità e da una molteplicità di problemi da risolvere e dalla ripartizione di competenze tra più amministrazioni aventi titolo nella soluzione degli stessi.

Tali problemi sono tuttora alla costante attenzione di questa amministrazione per l'individuazione di ogni e più opportuna iniziativa da prospettare comunque in sede legislativa.

*Il Ministro dei trasporti*

TESINI

(8 ottobre 1992)

PERIN, MANFROI, SERENA, OTTAVIANI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che il Ministro del lavoro ha nominato per la scuola professionale «Lepido Rocco» del comune di Motta di Livenza, quale rappresentante ministeriale nel consiglio d'amministrazione, il signor Giuseppe Apicella di Trentola-Ducenta (Caserta) e, quale rappresentante ministeriale nel collegio dei revisori dei conti, il signor Franco Capasso di Napoli, gli interroganti chiedono di sapere:

quali criteri abbiano ispirato la nomina a revisore dei conti e ad amministratore delle persone suindicate, visto che esse risiedono a

Napoli e a Caserta, cioè in città distanti da Motta di Livenza 890-910 chilometri;

se non fosse più opportuno far riferimento a soggetti aventi medesimi titoli ma residenti nel Veneto per due ragioni fondamentali di natura economica e funzionale:

1) evitare alle persone un trasferimento così disagiato e costoso per lo Stato;

2) sicuramente un revisore dei conti ed un amministratore residenti in loco, conoscendo meglio la situazione e i problemi, sono in grado di svolgere meglio la loro funzione nell'interesse della scuola stessa.

(4-00328)

(16 giugno 1992)

**RISPOSTA.** - In merito alla nomina dei rappresentanti del Ministero in seno al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dei conti della scuola professionale "Lepido Rocco" si precisa quanto segue.

Questo Dicastero ha ritenuto, in base a nuove valutazioni ispirate ai criteri della economicità e della funzionalità degli incarichi, di dover dare un diverso contenuto alle determinazioni assunte precedentemente. Pertanto ha avviato la procedura per il conferimento degli incarichi a funzionari appartenenti ad uffici periferici territorialmente competenti. Tali designazioni tengono conto inoltre delle osservazioni espresse da rappresentanti degli enti locali interessati e relative, essenzialmente, alla gratuità dell'incarico e alle difficoltà di carattere economico in cui versa l'istituto di formazione professionale in questione.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CRISTOFORI

(13 ottobre 1992)

**PINNA, CHERCHI.** - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della difesa.* - Premesso:

che ad iniziare dal 1975 il comando americano della base di La Maddalena ha dato in appalto a diverse ditte la conduzione e la manutenzione delle apparecchiature per l'erogazione di energia elettrica alla nave-appoggio «Orion»;

che dal 1980 la ditta appaltatrice denominata Società italiana manutenzioni industriali e, successivamente, la Sarda impianti, subentrata nel 1990, ma di fatto appartenente alla stessa proprietà, oltre a distinguersi per diverse azioni antisindacali, non hanno accantonato le quote di trattamento di fine rapporto ad iniziare dal 1980;

che la Società italiana manutenzioni industriali falliva il 30 luglio 1990 con un debito di lire 1.065.000.000 e che le condizioni di aggiudicazione alle quali la Sarda impianti è subentrata appaiono tali da non consentire neppure di far fronte alle spese, col conseguente rischio che gli accantonamenti, più volte promessi, non possano aver luogo,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per porre fine all'annosa vicenda, causa di incessante conflittualità, facendo valere i diritti dei lavoratori;

se intenda, inoltre, intervenire presso le autorità americane perchè revochino l'appalto a una società che da oltre dieci anni si dimostra inadempiente rispetto a precise disposizioni di legge e si avvalgano delle prestazioni di ditte economicamente valide e affidabili sotto il profilo del rispetto della normativa previdenziale.

(30 giugno 1992)

(4-00414)

**RISPOSTA.** - In ordine all'interrogazione in oggetto l'ispettorato provinciale del lavoro di Sassari ha comunicato quanto segue.

La ditta SIMI (Società italiana manutenzioni industriali) è stata dichiarata fallita dal tribunale di Trieste con sentenza n. 23/91 del 19 aprile 1991.

In data 30 settembre 1990 la ditta Sarda Impianti srl, che ha rilevato i lavori ed ha assunto i dipendenti della società SIMI, ha riconosciuto agli stessi tutti i diritti maturati con quest'ultima e ha corrisposto loro la somma di lire 168.675.000 per anticipazioni sul trattamento di fine rapporto.

In ordine al trattamento di fine rapporto maturato dal personale dipendente a tutto il 31 gennaio 1992, i responsabili della Sarda Impianti hanno predisposto un piano di ammortamento e hanno stipulato con l'Istituto nazionale delle assicurazioni (agenzia generale di Trieste) una polizza assicurativa che prevede il pagamento della somma di lire 238.000.000 da versare in rate bimestrali, fino al settembre 1995 (data di scadenza del contratto di appalto stipulato con la Marina americana).

Per garantire il pagamento del trattamento di fine rapporto relativo al periodo successivo al 31 gennaio 1992 la Sarda Impianti ha stipulato, sempre con la società assicuratrice INA, una polizza che prevede l'intervento di tale società in caso di cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CRISTOFORI

(13 ottobre 1992)

---

**PREIONI.** - *Al Ministro dei trasporti.* - Si chiede di sapere se davvero sia stata presa la decisione di sopprimere il servizio di deposito ferroviario di Bussoleno (Torino) e, in tal caso:

se siano state ben valutate in sede tecnica tutte le conseguenze che potrebbero ricadere sulla sicurezza del trasporto ferroviario nella Val di Susa;

se sia stato valutato l'impatto sociale di tale decisione;

come - e dove - l'ente Ferrovie dello Stato intenda utilizzare il personale attualmente impiegato, o se sia prevista una riduzione di posti di lavoro in Val di Susa;

quali siano i progetti di destinazione delle strutture immobiliari utilizzate per il deposito di Bussoleno;

se si siano debitamente ed esaurientemente informati i rappresentanti degli enti locali e se vi siano richieste di delucidazioni da parte di amministratori pubblici locali alle quali non sia stata data tempestiva risposta.

(4-00398)

(30 giugno 1992)

**RISPOSTA.** - L'ente Ferrovie dello Stato riferisce che il servizio di deposito di Bussoleno non sarà soppresso, ma verrà ridimensionato nel numero degli addetti.

La conseguente progressiva operazione di trasferimento di agenti e di lavorazioni dal deposito e dalle officine di Bussoleno non avrà reali conseguenze sul piano occupazionale, trattandosi di meri spostamenti di sede dei dipendenti e non di casi di effettiva disoccupazione.

Una parte del personale di macchina sarà utilizzato presso il deposito di Modane e gli agenti addetti alla manutenzione delle locomotive saranno impiegati presso le officine dello scalo di Orbassano.

L'ente Ferrovie dello Stato esclude, comunque, che le problematiche relative allo spostamento di personale del predetto impianto possano avere ripercussioni sulla sicurezza del trasporto ferroviario in Val di Susa.

Per quanto concerne, infine, la destinazione delle strutture immobiliari interessate, l'ente informa che, al momento, la futura utilizzazione delle stesse è oggetto di studio e, a tal proposito, non sono stati ancora presi contatti con gli enti locali, essendo l'argomento attualmente oggetto di trattativa con le organizzazioni sindacali.

*Il Ministro dei trasporti*

TESINI

(8 ottobre 1992)

---

**PROCACCI.** - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* - Premesso:

che nel 1976 la signora Silvia Pastore, operatrice telefonica dell'Italcable, fece fare una telefonata gratuita in Australia a un terremoto del Friuli. Oggetto della chiamata, la notizia del crollo dell'abitazione, la richiesta di un aiuto economico;

che qualche giorno fa, sedici anni dopo, a causa di quell'episodio Silvia Pastore è stata licenziata;

che Silvia Pastore, all'Italcable da ventuno anni, vive separata, senza stipendio e con una figlia a carico;

che la sua vicenda comincia appunto nel 1976. Pochi giorni dopo il terremoto friulano è la stessa Italcable a disporre che siano gratuite le telefonate all'estero provenienti dal Friuli, un atto di solidarietà sollecitato dai sindacati e accettato dall'azienda;

che, nella confusione del momento, Silvia Pastore passa però in franchigia una chiamata in arrivo da Roma: è quella di un terremoto

del Friuli, ospite da alcuni parenti nella capitale, perchè il sisma gli ha ingoiato la casa. «Del resto - commentano i colleghi della signora Pastore presenti all'epoca - gli stessi responsabili di turno avevano detto che in questi casi dovevamo affidarci alla nostra coscienza»;

che l'azienda, però, di coscienza non vuole saperne e giudica abusiva la telefonata. Punizione: licenziamento immediato, il 27 luglio 1976. Per Silvia Pastore comincia così il vagabondaggio nelle sale giudiziarie. Un anno dopo il pretore di Roma dichiara illegittimo il licenziamento. Ma l'azienda fa finta di niente e, pur pagandole lo stipendio, terrà a casa l'operatrice fino al 1985;

che intanto parte la seconda contromossa dell'Italcable: la denuncia penale per corruzione e truffa contro lo Stato. È il 1978. E soltanto cinque anni fa arriva la sentenza: assoluzione dal reato di corruzione, amnistia per quello di truffa contro lo Stato. Sembra il risveglio dall'incubo. E invece diventa il pretesto per l'ultima stoccata della società. La quale affida le pratiche agli avvocati e trova un nuovo appiglio: l'amnistia nel processo penale salva la donna dalle conseguenze del reato, ma non pregiudica gli effetti sul diritto del lavoro. In pratica è possibile riprendere la causa contro la sentenza del pretore che aveva annullato il licenziamento;

che l'Italcable si rivolge al Tribunale del lavoro. Nè Silvia Pastore nè il suo avvocato Carlo D'Inzillo ne fanno nulla. La notifica del ricorso arriva a un indirizzo sbagliato. Ma i giudici non ci fanno caso e, in assenza della lavoratrice, il 14 febbraio 1992, danno ragione alla società. Il tempo di preparare la lettera di licenziamento e la signora Pastore si ritrova per strada;

che il ricorso al Tribunale del lavoro non è stato notificato nè alla signora Pastore nè al suo avvocato;

che, secondo lo Snater, «quello di Silvia Pastore è soltanto uno degli esempi su come l'Italcable gestisce i suoi dipendenti. Intimidazioni e minacce sono all'ordine del giorno. Ormai siamo arrivati al punto che gli accertamenti sulle malattie, anzichè al medico fiscale, vengono affidati ad agenzie investigative. Che spiano e pedinano i lavoratori nella loro vita privata. Due persone sono state condannate di recente grazie a prove raccolte in questo modo». I pedinamenti sarebbero affidati a una società nel cui consiglio di amministrazione sarebbe presente un consigliere d'amministrazione della stessa Italcable,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali iniziative intendano prendere i Ministri in indirizzo per garantire il rispetto dei lavoratori dell'Italcable;

2) se si intenda disporre la rimozione dal consiglio di amministrazione dell'Italcable dei consiglieri incompatibili, qualora fosse provata la loro appartenenza al consiglio di amministrazione della società investigativa delegata ai pedinamenti;

3) se si intenda bloccare eventuali attività investigative, illegittime, che costituiscono un'evidente intimidazione contro i dipendenti Italcable.

(4-00073)

(7 maggio 1992)

**RISPOSTA.** – In merito alla vicenda oggetto della presente interrogazione parlamentare l'ispettorato provinciale del lavoro di Roma, dopo aver esperito le relative indagini, ha comunicato quanto segue.

In data 17 marzo 1976 alla signora Silvia Pastore, occupata presso il centro operativo Italcable di Acilia con le mansioni di operatrice telefonica, è stata irrogata dall'azienda la sanzione di 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, poichè era stata sorpresa ad annullare il documento relativo ad una conversazione telefonica regolarmente avvenuta, per di più facendo uso di una linea sociale per una conversazione privata.

In data 13 maggio 1976 alla stessa lavoratrice, sorpresa di nuovo ad attivare, questa volta, una conversazione telefonica internazionale da Roma all'Australia senza compilare il prescritto cartellino di traffico, la società Italcable ha intimato il licenziamento con lettera del 27 luglio 1976.

Successivamente, a seguito del ricorso prodotto dall'interessata, con sentenza del 18 luglio 1977 il pretore di Roma, pur riconoscendo nel comportamento della ricorrente una violazione dei doveri contrattuali ed escludendo altresì che la stessa avesse agito in buona fede, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento e ne aveva ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro, ritenendo che la sanzione applicata in concreto fosse sproporzionata rispetto alla mancanza commessa.

Dopo che la società Italcable aveva impugnato la predetta sentenza pretorile, in data 17 novembre 1978 il tribunale di Roma aveva disposto la sospensione del procedimento in sede civile sino alla conclusione del processo penale pendente nei confronti della signora Pastore per gli stessi fatti.

Con sentenza emessa il 1° giugno 1987, il tribunale penale di Roma, pur riconoscendo l'esistenza del delitto di truffa aggravata a causa del ripetersi del comportamento fraudolento della lavoratrice, aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta amnistia.

In merito sono state pronunciate sentenze conformi in data 27 aprile 1988 e 3 maggio 1989, rispettivamente dalla corte di appello di Roma e dalla Corte di cassazione.

Essendo nel frattempo venuta meno la causa di sospensione del procedimento in sede civile, la società Italcable aveva riaperto il processo civile con ricorso del 20 ottobre 1989, notificato in data 5 gennaio 1990 ai legali della lavoratrice, ai quali era stato altresì notificato il 6 settembre 1991 il provvedimento con il quale il tribunale di Roma aveva disposto l'anticipazione alla data del 14 febbraio 1992 della discussione dell'udienza prima fissata al 7 aprile 1993.

Con sentenza emessa nella stessa data del 14 febbraio 1992 il tribunale di Roma nell'accogliere l'appello proposto dalla società Italcable aveva dichiarato legittimo il licenziamento disposto il 27 luglio 1976 della dipendente Silvia Pastore.

Alla lavoratrice – che aveva ripreso effettivo servizio in azienda dal 24 marzo 1984 – con lettera datata 12 marzo 1992 è stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dal 16 marzo 1992.

Con ricorso d'urgenza *ex* articolo 700 del codice di procedura civile del 23 aprile 1992 la stessa lavoratrice ha richiesto la immediata reintegrazione nel posto di lavoro eccependo la nullità della notifica

eseguita in data 5 gennaio 1990 ai suoi procuratori e relativa alla riassunzione del giudizio civile sospeso.

In data 15 maggio 1992 il pretore di Roma ha rigettato il predetto ricorso d'urgenza ritenendolo destituito di fondamento giuridico.

I fatti riferiti, pertanto, non sembrano in alcun modo concretizzare discriminazione nei confronti della lavoratrice Silvia Pastore, secondo quanto statuito all'articolo 4, comma 7, della legge 10 aprile 1991, n. 125, sulle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.

Si precisa, inoltre, che la società Italcable non ha usato agenzie investigative per accertare lo stato di malattia dei lavoratori, ma è vero che ha fatto legittimo ricorso, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione (Cassazione 6 giugno 1990, n. 5407), ad investigazioni private per verificare se, nel corso di un asserito stato di malattia, due dipendenti esercitassero, in realtà, una seconda attività, come in effetti è risultato.

Si fa presente, infine, che dalla certificazione della cancelleria commerciale del tribunale di Roma, datata 10 dicembre 1991, relativa all'agenzia investigativa, e dall'elenco dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della società Italcable non risultano nomi che rivestano incarichi in entrambe le suddette società.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
CRISTOFORI

(13 ottobre 1992)

---

PROCACCI, ROCCHI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che le Ferrovie dello Stato stanno rivedendo l'intera materia delle esenzioni tariffarie in vigore, tra cui la conferma delle riduzioni per i cacciatori;

che per i cani da caccia è previsto il trasporto gratuito se condotti da cacciatori muniti di fucili e di licenza, trasporto gratuito previsto anche per gli uccelli da richiamo comprese le civette, così come per i colli a mano da 500 cartucce da fucile o di un chilo e 500 grammi di polvere da sparo per solo uso di caccia;

che è infatti opportuno rilevare che le civette sono specie particolarmente protetta dalla legge n. 157 dell'11 febbraio 1991 e, come prescrive la legge stessa, non possono essere detenute né trasportate sui mezzi pubblici, in quanto esse figurano fra le specie di fauna selvatica di cui non è consentita la detenzione, né l'uso in funzione di richiami;

che le agevolazioni concesse ai cacciatori sono alla stessa stregua di quelle concesse per i cani adibiti all'accompagnamento dei ciechi, ma se nel caso dei ciechi la scelta è perfettamente comprensibile, non lo è affatto per quanto riguarda i cacciatori,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quale motivo il Ministro dei trasporti intenda confermare questo privilegio alla categoria dei cacciatori; coloro i quali si servono dei mezzi pubblici per esercitare un'attività ludica alle spese della fauna

selvatica usufruiscono di un trattamento di favore che non è riservato agli altri cittadini possessori di animali di affezione;

se il Ministro non ritenga di escludere i cacciatori da questo privilegio o, altrimenti, di accordare analoghe agevolazioni a tutti i possessori di animali da compagnia.

(4-00258)

(11 giugno 1992)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato, con provvedimento del 7 ottobre 1991, ha provveduto a modificare il testo delle «Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato» prevedendo l'esclusione della gratuità del trasporto stabilita per i cani da caccia e gli uccelli da richiamo che viaggiano insieme ai cacciatori, in quanto non più in linea con i criteri di economicità cui l'attività dell'ente deve uniformarsi.

Unica eccezione prevista dalla normativa in vigore è quella del trasporto gratuito nelle carrozze dei cani guida in accompagnamento dei ciechi, limitatamente ad un cane per ogni cieco.

*Il Ministro dei trasporti*  
TESINI

(8 ottobre 1992)

ROGNONI, BETTONI BRANDANI. - *Al Ministro della sanità.* - Per conoscere:

quali siano i dati di cui il Ministro dispone, relativamente agli anni 1989, 1990 e 1991, circa la «mobilità sanitaria», e in particolare:

a) quali siano, regione per regione, le cifre concernenti i ricoveri e le giornate di ricovero ospedaliero relative a malati provenienti da altre regioni;

b) quale sia l'ammontare, regione per regione, dei farmaci forniti a cittadini iscritti in USL di altre regioni;

per le prestazioni sanitarie per le quali non vi sono dati esatti, quali siano le valutazioni indicative relativamente alle prestazioni fornite da ogni regione a iscritti in USL di altre regioni;

in base a quali parametri si tenga conto, nella ripartizione tra le regioni del Fondo sanitario nazionale, della citata mobilità;

per le voci per le quali il riparto nazionale non tiene conto della mobilità, quali provvedimenti siano stati adottati affinché le regioni rimborsino le une alle altre gli importi dovuti per prestazioni fornite a cittadini delle rispettive USL.

(4-00799)

(5 agosto 1992)

RISPOSTA. - In ordine ai quesiti posti con l'atto parlamentare summenzionato, sulla base dei dati disponibili presso il competente Servizio centrale della programmazione sanitaria di questo Ministero, si è in grado di precisare quanto segue.

Il numero totale dei ricoveri nei presidi ospedalieri, riferiti agli anni 1989 e 1990, è stato pari, rispettivamente, a 554.530 ed a 551.886, ripartiti a seconda delle regioni di provenienza.

Non sono ancora disponibili, invece, i dati completi relativi al 1991, nè vengono rilevati quelli - pure considerati nell'interrogazione - inerenti alla spesa per farmaci e per prestazioni sanitarie, oggetto di erogazione ad utenti iscritti in unità sanitarie di altre regioni.

La ripartizione del Fondo sanitario nazionale fra le varie regioni viene effettuata regolarmente tenendo conto della «mobilità sanitaria» secondo i seguenti parametri:

terapia intensiva	= 12	milioni a ricovero
elevata assistenza	= 16	milioni a ricovero
media assistenza	= 5	milioni a ricovero
assistenza di base	= 3	milioni a ricovero
riabilitazione	= 5	milioni a ricovero
lungodegenza	= 4,5	milioni al mese.

Ciò significa che per ulteriori prestazioni sanitarie di tipo diverso erogate a favore di cittadini non residenti non è previsto alcun rimborso alle regioni ospitanti.

*Il Sottosegretario di Stato per la sanità*  
AZZOLINI

(13 ottobre 1992)

---

ROVEDA. - *Al Ministro del commercio con l'estero.* - Premesso:  
che a seguito della riforma l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) ha acquisito una sua autonomia gestionale;  
che proprio a seguito di queste prerogative l'ICE ha dovuto adottare uno schema di contabilità che non segue più le regole della contabilità dello Stato, bensì di quella industriale;  
che questa scelta comporta la certificazione del bilancio;  
constatato che il bilancio dello scorso esercizio non è stato certificato,

l'interrogante chiede di conoscere:

- a) i motivi di tale omissione;
- b) se corrispondano al vero le affermazioni dei responsabili contabili dell'ICE i quali, interpellati verbalmente, hanno dichiarato che la mancata certificazione è ammessa dalla legge;
- c) la fantomatica legge in base alla quale non si è proceduto alla certificazione;
- d) quali provvedimenti intenda prendere il Ministro in indirizzo per sanare l'inadempienza.

(4-00502)

(8 luglio 1992)

RISPOSTA. - Riguardo ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si desidera precisare quanto segue.

L'articolo 15, comma 3, del titolo I (denominato «bilancio di esercizio») del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto nazionale per il commercio estero stabilisce che l'obbligo della certificazione decorre dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore del regolamento stesso.

Ora, essendo stato tale regolamento approvato da questo Ministero - di concerto con quello del tesoro - in data 11 dicembre 1990, subordinatamente a talune modifiche successivamente recepite dall'ICE, ed avendo quindi trovato applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1991, così come prescrive l'articolo 53, comma 2, del regolamento stesso, la prima certificazione dovrà riferirsi necessariamente al bilancio di esercizio (conto consuntivo) relativo al 1992, il quale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1990 andrà deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ICE entro il 30 aprile 1993.

Il 1992, pertanto, rappresenterà di fatto il primo anno di piena e completa attuazione del nuovo sistema contabile, tenuto conto che le spese ed i ricavi dell'Istituto relativi a detto esercizio traggono la loro legittimazione dal primo preventivo formulato ed approvato secondo i nuovi principi di contabilità d'impresa affermati dalla legge di riforma (18 marzo 1989, n. 106), dallo statuto (decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1990) e dal conseguente coerente regolamento di cui si è detto.

Da ultimo, per completezza di informazione, - secondo quanto riferito dall'ICE - si fa presente che il comitato esecutivo dell'Istituto, nella seduta del 23 giugno 1992, ha formalmente autorizzato la trattativa per la scelta della società esterna che provvederà alla certificazione del bilancio di esercizio 1992.

*Il Ministro del commercio con l'estero*  
VITALONE

(8 ottobre 1992)

---

SPERONI. - *Ai Ministri della sanità e dei trasporti.* - Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, dispone, all'articolo 27, che le visite mediche per l'accertamento dell'idoneità psicofisica relativa a licenze ed attestati aeronautici possono essere effettuate, oltre che presso gli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, anche presso altri qualificati organi autorizzati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dei trasporti;

che a tutt'oggi, però, non risulta essere stato autorizzato alcuno di detti organi e conseguentemente le visite si svolgono solo presso gli istituti militari, con disagio per chi deve recarvisi, stante il loro numero ridotto, che comporta, fra l'altro, sovraffollamento e tempi di durata degli accertamenti estremamente dilatati,

l'interrogante chiede pertanto di sapere:

per quale motivo sino ad oggi non si sia provveduto ad identificare e ad autorizzare alcun organo in ottemperanza al disposto dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

entro quali tempi si ritenga di dare attuazione concreta alla norma citata.

(4-00051)

(30 aprile 1992)

**RISPOSTA.** - Si risponde anche per conto del Ministero dei trasporti. Storicamente, fin dal 1925, le visite mediche per l'idoneità psico-fisica inerente al rilascio di licenze e di attestati aeronautici sono state, in passato, sempre affidate agli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare.

Più recentemente, tuttavia, il fatto che tali istituti fossero soltanto in numero di tre per l'intero territorio nazionale ha determinato un inevitabile ristagno degli adempimenti tecnico-sanitari connessi a tale specifico compito, inducendo il legislatore ad orientarsi verso altre soluzioni integrative.

In tal senso l'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, in materia di licenze e di abilitazioni aeronautiche, ha inteso prevedere la possibilità che relative visite medico-legali vengano in futuro effettuate anche da altri qualificati organi sanitari, a tal fine espressamente autorizzati da questo Ministero d'intesa con i Dicasteri dei trasporti e della difesa ovvero presso uno degli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN).

In via di principio sia questo Ministero che il Ministero della difesa condividono l'esigenza di assicurare un'attuazione il più possibile sollecita a detta previsione.

Deve considerarsi, tuttavia, che in base al disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo 27 succitato «gli esami medici debbono essere condotti in conformità ai requisiti psico-fisici fissati dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) ed approvati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Ministro della difesa».

Non appena saranno stati fissati tali nuovi requisiti psico-fisici (auspicabilmente entro la fine dell'anno), oggi in fase di elaborazione, insieme al relativo «manuale applicativo», da parte di un apposito «sottogruppo» medico dell'OACI, sarà certa cura dei competenti servizi di questo Ministero individuare, conseguentemente, ed indicare quali ambulatori di detto Servizio di assistenza sanitaria al personale navigante si ritengano tecnicamente in grado di effettuare tali accertamenti medico-legali, tenendo ovviamente conto dell'esigenza di assicurare la dotazione delle apparecchiature medico-diagnostiche indispensabili, insieme all'aggiornamento professionale specifico del personale sanitario interessato.

Sarà, infatti, indispensabile che i medici ufficialmente abilitati ad effettuare tali visite medico-legali ex articolo 27, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 566 del 1988 frequentino preventivamente gli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare per perfezionare, così, la professionalità senza dubbio necessaria all'espletamento dei loro nuovi compiti di particolare delicatezza.

D'intesa con gli altri due Dicasteri interessati non sarà, quindi, tralasciata alcuna iniziativa utile ad accelerare, per quanto possibile,

tali preliminari adempimenti, e sarà, poi, tempestiva cura di questo Ministero diffondere ampie notizie, per i potenziali interessati, sulle strutture che risulteranno abilitate ad effettuare tali visite in alternativa agli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare.

*Il Sottosegretario di Stato per la sanità*  
AZZOLINI

(13 ottobre 1992)

---

SPERONI. - *Al Ministro dei trasporti.* - La sede del posto di polizia ferroviaria presso la stazione di Gallarate risulta insediata in due angusti locali, rendendo disagiata l'assolvimento dei compiti di istituto da parte degli agenti addetti.

Si chiede di conoscere se si intenda attivarsi al fine di fornire una più adeguata sistemazione logistica.

(4-00346)

(30 giugno 1992)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato fa sapere che l'assoluta mancanza di spazio ha finora impedito l'ampliamento del posto Polfer di Gallarate.

A seguito di una diversa strutturazione organizzativa-funzionale dei servizi di stazione operata recentemente, i cui lavori di sistemazione sono in corso di esecuzione, si rende ora praticabile l'assegnazione di un locale aggiuntivo per il citato posto Polfer.

*Il Ministro dei trasporti*  
TESINI

(8 ottobre 1992)

---



